

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE: IACOBELLIS ED ALTRI: PROROGA DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE RESPONSABILITÀ RELATIVE ALLA TRAGEDIA DEL CERMIS (DOC. XXII, N. 66)

(Doc. XXII, n. 66 – sezione 1)

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

1. Il termine di dieci mesi previsto dall'articolo 6, comma 1, della deliberazione della Camera dei deputati del 19 ottobre 1999, entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia del Cermis deve completare i suoi lavori, è prorogato di tre mesi. Resta fermo il successivo termine di sessanta giorni per la presentazione all'Assemblea della Camera dei deputati della relazione conclusiva.

**PROGETTO DI BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 (DOC. VIII, n. 9)**

(Sezione 1 – Ordini del giorno)

La Camera,

esaminato il progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2000;

valutato il dibattito sul progetto di bilancio e sul conto consuntivo per l'anno finanziario 1999;

valutata la necessità di assicurare il massimo della trasparenza nelle procedure di appalto e di affidamento di lavori e di incarichi nonché in ogni attività connessa all'erogazione di risorse legate al bilancio interno;

impegna l'Ufficio di Presidenza

a valutare le forme di pubblicità dell'attività amministrativa della Camera dei deputati nell'ambito della riforma del regolamento di amministrazione e contabilità.

9/doc.VIII n. 9/1. (Nuova formulazione) Volonté, Cutrufo, Teresio Delfino, Grillo, Tassone.

La Camera,

visto l'articolo 64, secondo comma, della Costituzione;

visto altresì l'articolo 65, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati;

vista l'attuale impossibilità per il pubblico di assistere ai lavori parlamentari delle Commissioni per l'inadeguatezza delle strutture;

valutata la necessità di assicurare ai cittadini in ogni angolo del Paese la visione dei lavori parlamentari delle Commissioni;

impegna l'Ufficio di Presidenza

a disporre, su proposta degli uffici di presidenza delle Commissioni la pubblicità, anche attraverso *Internet*, delle sedute di maggior rilievo delle Commissioni stesse.

9/doc.VIII n. 9/2. (Nuova formulazione) Cutrufo, Grillo, Tassone, Teresio Delfino, Volonté.

La Camera,

esaminati il conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 1999 e il progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2000;

esaminate le disposizioni e le interpretazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza relativamente alla applicazione dell'articolo 48-bis, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati;

rilevato che tale disposizione è stata parzialmente rivista per i deputati in missione;

valutata la necessità che la presenza dei parlamentari ai lavori parlamentari non possa essere rilevata attraverso il voto per salvaguardare la libertà, il ruolo e la dignità del parlamentare stesso;

invita l'Ufficio di Presidenza

a rivedere l'interpretazione relativa alla applicazione dell'articolo 48-bis del Rego-

lamento tenendo conto anche della presenza dei parlamentari al di fuori del voto in aula.

9/doc.VIII n. 9/3. (Nuova formulazione) Tassone, Volontè, Teresio Delfino, Grillo, Cutrufo.

La Camera,

esaminato il progetto di bilancio interno per l'anno 2000;

valutata la necessità di assicurare al Parlamento una conoscenza immediata sull'andamento dei flussi di entrata;

valutato altresì che il rafforzamento dell'azione di controllo del Parlamento non può prescindere da puntuali conoscenze sull'andamento del gettito fiscale rispetto alle scadenze tributarie;

impegna l'Ufficio di Presidenza

ad assumere ogni tempestiva opportuna iniziativa al fine di assicurare alla Camera dei deputati collegamenti *on line* sulle entrate fiscali;

a realizzare il collegamento telematico al fine di avere la piena disponibilità dei risultati sulle dichiarazioni dei redditi e le sue elaborazioni garantendo l'anonimità dei dati.

9/doc.VIII n. 9/4. (Nuova formulazione) Teresio Delfino, Cutrufo, Volontè, Grillo, Tassone.

La Camera,

premesso che:

da circa tre anni, al singolo deputato è stato assegnato un *personal computer* portatile quale strumento di supporto allo svolgimento dell'attività parlamentare;

sembra, purtroppo, che i suddetti *personal computers* siano frequentemente guasti, costringendo i parlamentari ad un continuo andirivieni dall'assistenza per portare a riparare l'apparecchio, nonché a

sospendere e/o interrompere il lavoro *in itinere*, a causa della mancanza del validissimo supporto;

non tutti i parlamentari possiedono la conoscenza e la formazione giusta per sfruttare al meglio le possibilità offerte dai *personal computers* medesimi;

impegna l'Ufficio di Presidenza

a verificare i numeri dei *personal computers* che hanno avuto necessità di interventi di manutenzione e le ragioni per le quali si sono verificati i guasti;

ad avviare un corso rivolto ai parlamentari, mirato a poter sfruttare al meglio i servizi informatici offerti dalla Camera dei deputati;

ad attivare, entro la prossima legislatura, un meccanismo di comunicazione interna alla Camera dei deputati attraverso l'esclusivo utilizzo della posta elettronica, in modo da eliminare la duplicazione delle convocazioni e da abbattere i relativi costi.

9/doc.VIII n. 9/5. Michielon.

La Camera,

premesso che:

per il solo affitto del palazzo cosiddetto « Marini 4 », situato in via della Mercede-piazza San Silvestro, la nostra amministrazione dovrà sborsare nei diciotto anni di durata del contratto alla società Milano 90 S.r.l. oltre 233 miliardi più il 75 per cento della « variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati »;

la società Milano 90 ha comperato l'immobile il giorno dopo la firma del contratto di affitto con la Camera dei deputati ad un prezzo di 64 miliardi, come risulta dal rogito;

calcolato che aggiungendo al costo dell'immobile l'IVA, l'imposta di registro, i costi per la ristrutturazione, la manuten-

zione e l'arredo, la Camera nei diciotto anni avrebbe speso una cifra minore, restando inoltre padrone dell'immobile;

valutato inoltre che tutto ciò potrebbe configurare l'ipotesi di danno erariale per incuria o imperizia,

impegna l'Ufficio di Presidenza

a valutare se queste considerazioni sono riferibili anche agli altri tre contratti firmati con la società Milano 90 S.r.l.;

a valutare se sia possibile modificare i termini dei contratti e negoziare canoni di affitto più convenienti per la Camera;

a presentare all'Ufficio di Presidenza una memoria dettagliata sugli aspetti finanziari dei quattro contratti d'affitto con la società Milano 90.

9/doc.VIII n. 9/6. (Nuova formulazione) Pagliarini, Volontè.

La Camera,

constatato che i quattro contratti di affitto con la società Milano 90 non includono un vero diritto di opzione, in quanto alla stessa società è riconosciuto « il diritto insindacabile di accettare o meno » la proposta di acquisto della Camera dei deputati,

impegna l'Ufficio di Presidenza

a fare tutto quanto in suo potere, incluse eventuali impugnative dei contratti, per ottenere un vero e proprio diritto ad acquistare gli immobili e per prevedere la possibilità di dedurre dal prezzo di mercato almeno una parte dei canoni di affitto pagati.

9/doc.VIII n. 9/7. Guido Giuseppe Rossi, Volontè.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 4531-B — SENATORI ANTONINO CARUSO ED ALTRI: DISPOSIZIONI INERENTI ALL'ADOZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 675 (APPROVATA DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO, MODIFICATA DALLA II COMMISSIONE DELLA CAMERA E NUOVAMENTE MODIFICATA DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO) (6885-B)

(A.C. 6885 — Sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

(Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675).

1. In sede di prima applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, possono essere adottate entro il 31 dicembre 2000 dai soggetti che documentino per iscritto le particolari esigenze tecniche e organizzative che rendono necessario avvalersi di un termine più ampio di quello previsto dall'articolo 41, comma 3, della medesima legge n. 675 del 1996.

2. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge con atto avente data certa e deve contenere una esposizione sintetica delle informazioni necessarie, da cui risultino:

a) gli accorgimenti da adottare o già adottati e gli elementi che caratterizzano il programma di adeguamento, nonché le singole fasi in cui esso è eventualmente ripartito;

b) le linee-guida previste per dare piena attuazione alle misure minime di sicurezza, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché alle più ampie misure di sicurezza previste dal comma 1 dell'articolo 15 della medesima legge n. 675 del 1996.

3. Il documento di cui ai commi 1 e 2 deve essere conservato presso di sé a cura del soggetto interessato.

4. La violazione di uno degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 comporta l'inapplicabilità di quanto previsto al comma 1.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4469 — VALUTAZIONE DEI COSTI DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA NELLE GARE DI APPALTO (APPROVATO DAL SENATO) (7021)

(A.C. 7021 — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

(Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto).

1. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In fase di prima applicazione le predette tabelle sono definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, aggiornate in caso di variazione delle componenti del costo del lavoro.

2. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

3. Nella valutazione dell'anomalia delle offerte, quando si tratti di settori non disciplinati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, gli enti aggiudicatori sono tenuti altresì a considerare i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

4. Sono considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e nella valutazione fino a: sufficiente rispetto al con le seguenti: gli enti

aggiudicatori sono obbligati a calcolare nelle componenti di costo i valori economici previsti dalla contrattazione collettiva di settore, stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Qualora, nell'ambito delle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori individuino offerte anormalmente basse, questi prendono in considerazione il.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono da ritenersi anormalmente basse tutte le offerte il cui valore economico non sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro discendente dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale;

sopprimere il comma 4.

1. 8. Gazzara.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico *con le seguenti:* le aziende partecipanti alla gara di appalto sono tenute a dichiarare, mediante autocertificazione, che il valore economico riportato nel bando.

1. 1. Covre, Michielon, Pagliarini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale *con le seguenti:* regionali, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con le rispettive regioni.

1. 2. Covre, Michielon, Pagliarini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: comparativamente *con la seguente:* territorialmente.

1. 3. Covre, Michielon, Pagliarini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le aziende che intendono partecipare a gare di appalto in regioni diverse da quella in cui operano devono fare riferimento alle tabelle della regione che indice la gara d'appalto.

1. 4. Covre, Michielon, Pagliarini.

Al comma 5, sostituire le parole: previsti dalla vigente normativa *con le seguenti:* e della regolarità contributiva mediante autocertificazione, previsti dalla normativa vigente. Tale autocertificazione deve, comunque, essere esibita contestualmente alla documentazione presentata ai fini della partecipazione alla gara di appalto.

1. 5. Covre, Michielon, Pagliarini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'aggiudicatario della gara d'appalto, prima della stipula del contratto, è tenuto a dichiarare, mediante autocertificazione, la propria posizione di regolarità dei versamenti contributivi ed assicurativi.

1. 6. Covre, Michielon, Pagliarini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'aggiudicatario della gara d'appalto, prima della stipula del contratto, è tenuto a dichiarare, mediante autocertificazione, di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale.

1. 7. Covre, Michielon, Pagliarini.

(A.C. 7021 – Sezione 2)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7021; considerato che il comma 5 dell'articolo 1, intervenendo in materia di requisiti

per la qualificazione e certificazione di idoneità delle imprese ai fini della partecipazione alle procedure di gara, precisa che nell'ambito dei suddetti requisiti deve tenersi conto anche « delle informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza »;

ritenuto di non condividere il principio per cui l'impresa che si aggiudica un appalto è tenuta a dimostrare la propria posizione di regolarità contributiva ed assicurativa solo a conclusione della gara;

ricordato che l'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio prevede i casi in cui l'imprenditore può essere escluso dalla partecipazione all'appalto, includendovi anche il caso in cui l'imprenditore « non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale secondo le disposizioni legali del Paese dove egli è stabilito o del Paese dell'amministrazione aggiudicatrice »;

ricordato altresì che, in base all'articolo 17 del Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, tra i requisiti d'ordine generale necessari per la qualificazione è richiesta l'inesistenza di violazioni gravi alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;

valutato che la formulazione del comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento

in esame, omettendo la parola « sociale » potrebbe creare problemi interpretativi;

impegna il Governo

a garantire che nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 8 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, l'aggiudicatario della gara di appalto, prima della stipula del contratto, è tenuto a dichiarare, mediante autocertificazione, di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale.

9/7021/1. Covre, Michielon, Pagliarini.

La Camera,

atteso che nei lavori per la costruzione, a totale carico dello Stato, dell'alta velocità nella tratta Firenze Bologna, in gran parte composta di gallerie, è applicato un ciclo lavorativo di otto ore per sei giorni per quarantotto ore lavorative;

questo ciclo va oltre quaranta ore settimanali in un settore particolarmente pesante, pericoloso e nocivo espletandosi in galleria;

questo accordo sembra sia stato concordato all'interno della applicazione dell'appalto assegnato, come è noto, a trattativa privata

impegna il Governo

a intervenire presso la FS SpA e TAV SpA affinché venga rivisto il turno di lavoro citato.

9/7021/2. Boghetta, Giordano, Cangemi.

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 51 — SENATORI SMURAGLIA ED ALTRI:
NORME A TUTELA DEI DIRITTI DEL RAPPRESENTANTE DEI LA-
VORATORI PER LA SICUREZZA, NONCHÈ A GARANZIA DI INTERESSI
E DIRITTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI IN MATERIA DI SICUREZZA
E IGIENE DEL LAVORO (APPROVATA DAL SENATO) (4924)**

(A.C. 4924 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE**

ART. 1.

(Tutela dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).

1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il rappresentante per la sicurezza si rivolge agli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 626 del 1994, i quali si esprimono entro sette giorni. In caso di esito negativo, il rappresentante per la sicurezza può presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove è stato posto in essere il comportamento illegittimo per la cessazione dello stesso e la rimozione degli effetti.

2. Il tribunale, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al comma 1, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti di quest'ultimo.

3. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla sua comunicazione alle parti, opposizione al tribunale in composizione collegiale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

ART. 1

(Tutela dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

Sopprimerlo.

1. 1. Prestigiacomò.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Per le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dopo avere inutilmente esperito le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, può richiedere, in deroga a quanto disposto dall'articolo 25

del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, all'ispettorato del lavoro di intervenire ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

1. 2. Alemanno.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: , i quali si esprimono fino alla fine dell'articolo.

1. 3. Prestigiacomò.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro sette giorni con le seguenti: nei tempi già prestabiliti.

1. 4. Taborelli, Gazzara, Santori, Colombini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: venti giorni.

1. 5. Taborelli, Gazzara, Santori, Colombini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il rappresentante per la sicurezza può presentare con le seguenti: avverso il giudizio espresso dagli organi periferici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è ammesso.

1. 6. Taborelli, Gazzara, Santori, Colombini.

Al comma 2, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: cinque giorni.

1. 7. Gazzara, Taborelli.

Al comma 2, sostituire la parola: convocate con la seguente: convoca.

1. 8. Gazzara, Taborelli.

(A.C. 4924 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Intervento e costituzione di parte civile dell'organizzazione sindacale e del rappresentante per la sicurezza nei procedimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro).

1. Nelle ipotesi di intervento ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale, nei procedimenti per reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro, le organizzazioni sindacali intervenute possono avanzare, anche in sede dibattimentale, motivate conclusioni, nonché avanzare formale richiesta di eliminazione delle situazioni di pericolo.

2. Nei procedimenti penali di cui al comma 1, sono legittimati a costituirsi parte civile, a tutela dei diritti alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori interessati, i soggetti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

(Intervento e costituzione di parte civile dell'organizzazione sindacale e del rappresentante per la sicurezza nei procedimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro)

Sopprimere il comma 1.

2. 1. Gazzara, Taborelli, Prestigiacomò.

Al comma 1, sostituire le parole da: le organizzazioni sindacali fino alla fine del comma con le seguenti: possono essere sentite le organizzazioni sindacali.

2. 2. Taborelli, Gazzara, Santori, Colombini.

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché avanzare formale richiesta di eliminazione delle situazioni di pericolo.

2. 3. Alemanno.

Al comma 1, sostituire le parole da: avanzare fino alla fine del comma con le seguenti: essere sentite anche in sede dibattimentale.

2. 4. Taborelli, Gazzara, Santori, Colombini.

Al comma 2, dopo le parole: parte civile, aggiungere le seguenti: con il consenso della persona offesa dal reato ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale,

2. 5. Taborelli, Gazzara, Santori, Colombini.

(A.C. 4924 - sezione 3)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,
premessò che:

fino al 1991 l'attività dei medici nelle fabbriche, per gli accertamenti sanitari periodici a carattere preventivo era regolata dai decreti del Presidente della Repubblica 303/56, 185/64 e 1124/65, che non prevedevano la restrizione a particolari specializzazioni mediche;

il decreto legislativo n. 277 del 1991, introducendo la figura del « medico competente », indica precisamente a quali me-

dici specialisti è consentita l'attività nelle fabbriche, ai soli specialisti in medicina del lavoro e ai medici in possesso di specializzazioni non più attivate, quali tossicologia industriale ed igiene industriale;

il numero di questi specialisti si è dimostrato largamente insufficiente;

tra le specializzazioni normate manca quella in igiene e medicina preventiva, ovvero mancano proprio quegli specialisti che sono stati formati specificamente per occuparsi dei rischi e della prevenzione della salute in ambito lavorativo;

al fine dell'individuazione dei requisiti del « medico competente » anche i decreti legislativi n. 626 del 1994 e n. 242 del 1996 non prevedono tra le specializzazioni richieste quella in igiene e medicina preventiva;

nei concorsi universitari per posti di ricercatore e professore, le discipline di « Igiene generale e applicata » e « Medicina del lavoro » fanno parte dello stesso gruppo disciplinare indicato con la sigla « F22-sanità pubblica » e nella tabella relativa alle specializzazioni affini, previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale, igiene e medicina preventiva è considerata affine a medicina del lavoro

impegna il Governo:

ad adottare i provvedimenti più opportuni al fine di inserire tra i requisiti richiesti per l'individuazione del medico competente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro anche la specializzazione in igiene e medicina preventiva.

9/4924/1. Apolloni.